



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE
DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

AVVISO PUBBLICO DEL 15 MAGGIO 2026 PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER L'ISTITUZIONE O IL RAFFORZAMENTO DI CENTRI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI MOTIVATE DA ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE

FAQ

FAQ N.1

L'articolo 8, comma 3 dell'Avviso prevede che *“le spese di personale, interno e/o esterno, destinate ad attività di coordinamento e gestione del progetto, sono ammissibili entro il limite massimo del 25% del contributo concesso”*. Cosa si intende per *“attività di coordinamento e gestione”*?

Il citato limite del 25% si applica anche ai costi del personale operante presso lo sportello (fisico e telefonico) e delle figure professionali come, ad esempio, assistenti sociali, mediatori e psicologi indicati all'articolo 6, comma 2?

Nell'ambito dell'Avviso pubblico del 15 maggio 2026, per "attività di coordinamento e gestione" si intendono esclusivamente le funzioni di carattere gestionale, di supervisione, di organizzazione, di monitoraggio e rendicontazione del progetto (quali ad esempio: il coordinatore del progetto, il responsabile della rendicontazione, il personale addetto alle attività di monitoraggio, ecc.).

Non rientrano, pertanto, nel limite del 25% previsto all'articolo 8, comma 3, dell'Avviso, i costi per le figure professionali dedicate all'erogazione diretta dei servizi previsti dall'Avviso (quali assistenti sociali, mediatori sociali, psicologi, avvocati, medici, ecc.) né quelli per il personale addetto allo sportello fisico e telefonico.

FAQ N.2

Con riferimento alla Linea di intervento B, art. 4, comma 2, lett. h) dell'Avviso, cosa si intende esattamente per *“normali condizioni di stabilità, d'accesso e di sicurezza”* e quali sono le modalità con cui i soggetti proponenti devono attestare tali requisiti?

Nell'ambito dell'Avviso pubblico del 15 maggio 2026, con l'espressione *“normali condizioni di stabilità, d'accesso e di sicurezza”* si intende lo stato di un immobile che risulti pienamente idoneo all'uso previsto dall'Avviso stesso, in quanto conforme agli standard minimi e ai requisiti edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

Tali condizioni si intendono garantite dal Legale Rappresentante in sede di presentazione della domanda, nonché comprovate dalla perizia asseverata a firma di un tecnico abilitato che attesti l'idoneità dei locali, così come previsto dall'articolo 13, comma 4, dell'Avviso.

FAQ N.3

L'articolo 2, comma 2, dell'Avviso prevede che *“l'importo del contributo per ciascun progetto è determinato in base al numero di posti letto di cui è dotato il Centro alla data della presentazione della proposta progettuale”*. Tali posti letto devono essere già formalmente nella disponibilità alla data di presentazione della domanda? Sono ritenuti ammissibili successive integrazioni e ampliamenti?

L'Avviso stabilisce espressamente, all'articolo 2 comma 2, che, per la Linea di intervento B, *“l'importo del contributo per ciascun progetto è determinato in base al numero di posti letto di cui è dotato il Centro alla data della presentazione della proposta progettuale”*. Pertanto, l'immobile da adibire a Centro, con i relativi posti letto di cui è già dotato, deve essere nella piena disponibilità del soggetto proponente al momento della presentazione della proposta progettuale.

La disponibilità della sede adibita a Centro deve essere attestata tramite Titolo di disponibilità del bene (es. proprietà, locazione, comodato), da allegare alla Domanda di partecipazione (Allegato 1).

Non è conseguentemente ammesso, ai fini della determinazione del contributo, il computo di posti letto futuri, previsti o non ancora effettivamente disponibili alla data di presentazione della domanda.

FAQ N.4

L'articolo 8, comma 3, dell'Avviso prevede che *“le spese di personale, interno e/o esterno, destinate ad attività di coordinamento e gestione del progetto, sono ammissibili entro il limite massimo del 25% del contributo concesso”*. L'eventuale quota eccedente tale limite massimo del 25% può essere integralmente coperta dal soggetto proponente a valere sulla propria quota di cofinanziamento? Inoltre, la valorizzazione delle ore di lavoro volontario per attività di coordinamento e monitoraggio del progetto concorre al richiamato limite massimo di spesa previsto dall'Avviso?

Nell'ambito dell'Avviso pubblico del 15 maggio 2026, il soggetto proponente può prevedere spese di personale (interno e/o esterno) destinate ad attività di coordinamento e gestione del progetto nel limite massimo del 25% del costo totale del progetto, inclusa la quota di cofinanziamento. Non è possibile, pertanto, prevedere spese superiori al suddetto limite, anche se sostenute con risorse proprie a titolo di cofinanziamento.

Anche la valorizzazione del lavoro volontario svolto nell'ambito delle attività di coordinamento e gestione del progetto concorre alla determinazione delle spese complessivamente previste per le suddette attività di coordinamento e gestione del progetto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

Come già indicato nella FAQ 1, si evidenzia che per "attività di coordinamento e gestione" si intendono esclusivamente le funzioni di carattere gestionale, di supervisione, di organizzazione, di monitoraggio e rendicontazione del progetto (quali ad esempio: il coordinatore del progetto, il responsabile della rendicontazione, il personale addetto alle attività di monitoraggio, ecc.). Non rientrano, pertanto, nel limite del 25% previsto all'articolo 8, comma 3, dell'Avviso, i costi per le figure professionali dedicate all'erogazione diretta dei servizi previsti dall'Avviso (quali assistenti sociali, mediatori sociali, psicologi, avvocati, medici, ecc.) né quelli per il personale addetto allo sportello fisico e telefonico.

FAQ N.5

I protocolli di collaborazione già sottoscritti con Enti del Terzo Settore (ETS) possono essere presi in considerazione in sostituzione delle lettere di adesione, ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti nell'ambito dell'Area di valutazione "Capacità di networking e impatto sulle reti territoriali" di cui all'articolo 12, comma 8 dell'Avviso?

Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto all'articolo 12, comma 8 dell'Avviso nell'ambito dell'Area di valutazione "Capacità di networking e impatto sulle reti territoriali", i "protocolli di collaborazione" possono essere presi in considerazione dall'Amministrazione solo se contengono un esplicito e formale riferimento al progetto presentato in risposta all'Avviso pubblico del 15 maggio 2026. Accordi quadro o protocolli generici preesistenti, privi di un impegno specifico e circostanziato rispetto agli obiettivi, alle attività e alla durata del progetto candidato, non possono sostituire le formali "lettere di adesione" redatte appositamente per la presente procedura.

FAQ N.6

È ammissibile l'attivazione di presidi territoriali decentrati mediante l'utilizzo di spazi messi a disposizione da enti locali, associazioni del territorio o, in alternativa, di studi professionali/coworking già in uso da parte dei/delle professionisti/e, garantendo la riservatezza e la tutela della privacy dell'utenza?

In caso affermativo, quale documentazione è richiesta ai fini della dimostrazione dell'idoneità dei locali per questo distacco?

L'attivazione di presidi territoriali decentrati è ammissibile esclusivamente a condizione che tali spazi garantiscano, anche per il solo periodo di utilizzo limitato, il possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 4 dell'Avviso. I locali dovranno configurarsi come ambienti dedicati, idonei ad assicurare il pieno rispetto della privacy e l'assoluta riservatezza dell'utenza, escludendo qualsiasi forma di promiscuità o compresenza di terzi estranei durante lo svolgimento del servizio.

Ai fini dell'ammissibilità della proposta, si precisa inoltre che per i presidi decentrati trova rigorosa applicazione la medesima disciplina documentale prevista per la sede principale del Centro. Pertanto, il soggetto proponente sarà tenuto a trasmettere, in sede di presentazione della domanda, il titolo di disponibilità giuridica relativo ai



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

locali adibiti a presidio e, successivamente, in fase di stipula della convenzione, la perizia asseverata da un tecnico abilitato attestante l'idoneità degli stessi, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Tanto premesso, l'UNAR si riserva la facoltà di valutare l'effettiva ammissibilità delle proposte progettuali, esclusivamente nell'ambito della procedura formale di esame ai sensi dell'articolo 12 dell'Avviso.

FAQ N.7

La co-progettazione prevista dall'articolo 55 del Codice del Terzo Settore e dalla Legge 241/90, è ammessa per la creazione di partenariati misti enti locali/terzo settore e per la gestione del progetto?

L'Avviso dispone che le attività progettuali debbano essere realizzate dal soggetto proponente, sia esso in forma singola o in ATS (Associazione Temporanea di Scopo). L'ATS rappresenta, pertanto, la forma di partenariato formalmente riconosciuta dall'UNAR per l'assegnazione e la gestione del contributo.

L'attivazione di un percorso di co-progettazione parallelo o propedeutico da parte dell'Ente locale per individuare i propri partner del Terzo Settore è rimessa alla discrezionalità e all'autonomia organizzativa dell'Ente locale stesso.

Resta inteso che la co-progettazione non può in alcun modo derogare alle tempistiche e alle regole di rendicontazione dell'Avviso e che le relative spese (come, ad esempio, quelle previste per i tavoli di co-progettazione, ecc...) non sono oggetto di rimborso.

A tal fine, si ricorda che il budget del progetto approvato può essere rendicontato esclusivamente secondo le modalità stabilite dall'Avviso, e che, pertanto, le relative spese saranno ritenute ammissibili solo se sostenute dal Soggetto Proponente (o dai componenti dell'ATS legalmente costituita).

FAQ N.8

L'articolo 3 comma 12 capo 2 prevede che “non è ammesso l'affidamento a soggetti terzi di interi ambiti operativi del progetto per il quale è richiesto il contributo previsto dal presente Avviso”.

Cosa si intende per interi ambiti operativi?

In riferimento all'articolo 3 comma 12 dell'Avviso, per "interi ambiti operativi" si intendono macroaree funzionali, autonome e strutturate, in cui si articolano le attività del progetto, quali, a titolo di esempio, l'intero coordinamento del progetto, l'intera gestione delle attività di monitoraggio e rendicontazione o l'intera gestione dei servizi di cui all'articolo 6.

Servizi specifici, quali ad esempio, il supporto psicologico e il supporto legale, si configurano come "specifiche attività progettuali" e, pertanto, per poter procedere all'affidamento a enti, società o organizzazioni esterne di tali servizi a terzi, il soggetto proponente ha l'obbligo di dichiararlo in sede di domanda (art. 9, comma 1) e, in



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

particolare, nella Sezione dedicata prevista nell'Allegato 2, fornendo una descrizione dettagliata delle attività affidate nonché delle motivazioni che rendono necessario il ricorso all'esterno. Si precisa, infine, che l'eventuale affidamento è consentito esclusivamente previa valutazione e approvazione espressa della Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso.

FAQ N.9

L'articolo 3 comma 12 capo 3 prevede che *“l'eventuale affidamento a enti, società o organizzazioni esterne di specifiche attività progettuali è consentito esclusivamente previa valutazione e approvazione della Commissione di cui all'articolo 12; a tal fine, il soggetto proponente è tenuto a fornire, in sede di domanda di partecipazione di cui all'articolo 9, comma 1, una descrizione delle attività oggetto di affidamento nonché delle motivazioni che ne rendono necessario il ricorso”*.

È possibile affidare a soggetti terzi, per esempio, i servizi di supporto psicologico e orientamento giuridico legale o le attività di formazione e sensibilizzazione?

L'affidamento a terzi di specifiche attività progettuali come quelle citate (supporto psicologico, orientamento giuridico legale, formazione e sensibilizzazione), inteso come appalto di un servizio specifico a enti, società o organizzazioni esterne che mettono a disposizione i propri operatori per svolgere l'attività, è consentito solo previa dichiarazione in sede di domanda e successiva approvazione da parte della Commissione di valutazione di cui all'articolo 12 dell'Avviso.

FAQ N.10

È possibile reclutare il personale specialista non già presente fra i dipendenti dell'ente anche attraverso affidamento ad associazioni/organizzazioni o a singoli professionisti iscritti in MEPA?

Il reclutamento di professionisti e consulenti esterni tramite l'affidamento a terzi (inteso come appalto di servizi a enti o organizzazioni esterne) resta tassativamente subordinato alle condizioni indicate all'articolo 3, comma 12 dell'Avviso, richiedendo quindi la dichiarazione nella domanda e l'approvazione della Commissione. Resta fermo che il soggetto beneficiario ha la piena possibilità di contrattualizzare direttamente singoli professionisti, come psicologi, avvocati o formatori, attraverso contratti di consulenza, collaborazione o tutele professionali, con lo scopo di integrare il gruppo di lavoro multidisciplinare del Comune. Questa specifica modalità di ingaggio diretto di singoli esperti non rientra nei limiti e nelle autorizzazioni preventive previste dal richiamato articolo 3, comma 12 dell'Avviso.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE
DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

FAQ N.11

L'articolo 9, comma 1, lettera g) dell'Avviso prevede che, in sede di trasmissione della proposta progettuale, il soggetto proponente debba trasmettere anche *“il titolo di disponibilità del bene (es. proprietà, locazione, comodato) adibito ai Centri di cui alla Linea A e alla Linea B”*.

A tal proposito, si chiede di chiarire se un contratto di subaffitto, regolarmente stipulato e valido a fini di legge, possa essere considerato un titolo idoneo per dimostrare la disponibilità dell'immobile in cui verrà realizzato il progetto.

Ai fini dell'adempimento di cui all'articolo 9, comma 1, lett. g) dell'Avviso pubblico, la disponibilità del bene può fondarsi su diversi titoli giuridici (ivi compreso il contratto di subaffitto), purché gli stessi siano stati regolarmente stipulati e siano validi a fini di legge nonché garantiscano la piena disponibilità dell'immobile per l'intera durata del progetto proposto.

Tanto premesso, l'UNAR si riserva la facoltà di valutare l'effettiva ammissibilità delle proposte progettuali esclusivamente nell'ambito della procedura formale di valutazione ai sensi dell'articolo 12 dell'Avviso.